LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI AVVOCATI

Redazione

La Commissione permanente, istituita il 30 marzo 2022, dalla Ministra Cartabia, ha emanato le Linee Guida per la Formazione specialistica degli Avvocati.

La commissione è formata da:

- dott.ssa Loredana NAZZICONE, magistrato di VII valutazione di professionalità in servizio presso la Corte di cassazione, membro designato dal Ministero della giustizia con funzioni di presidente;

- dott.ssa Sandra RECCHIONE, magistrato di VI valutazione di professionalità in servizio presso la Corte di cassazione, membro designato dal Ministero della giustizia;

- avv. Giampaolo BRIENZA, del Foro di Potenza, membro designato dal Consiglio Nazionale Forense; avv. Patrizia CORONA, del Foro di Trento, membro designato dal Consiglio Nazionale Forense;

- prof. Fabrizio CRISCUOLO, ordinario di Diritto privato presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, membro designato dal Ministero dell'università e della ricerca;

- prof. Marco PELISSERO, ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Torino, membro designato dal Ministero dell'università e della ricerca.

La specializzazione, per il diritto penale, prevede i seguenti settori:

B) diritto penale, distinto in:
a) diritto penale della persona;
b) diritto penale della pubblica amministrazione;
c) diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia;
d) diritto penale dell'economia e dell'impresa;
e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
f) diritto dell'esecuzione penale;
g) diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie;

Il titolo può essere acquisito dopo un apposito «percorso formativo» o «per comprovata esperienza professionale», entrambi nel campo apposito di specializzazione.

Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto – attraverso idonea dichiarazione e documentazione da prodursi al consiglio dell'ordine di appartenenza – dimostrando dopo i primi tre anni decorrenti dal conseguimento del titolo stesso, e ogni triennio successivo decorrente dal primo:

a) di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico

settore di specializzazione o a convegni, seminari e incontri di studio per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno; oppure
b) di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l"avvocato ha trattato nel triennio di riferimento incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno.

Linee Guida per la Formazione specialistica degli avvocatiDownload